

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'Information and Communication Technology

(16 aprile 2019)

Schema di decreto-legge misure urgenti per la crescita economica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 aprile 2019 uno schema di decreto-legge "Misure urgenti per la crescita economica" (c.d. crescita). Il provvedimento è suddiviso in quattro capi (Misure fiscali per la crescita economica, Misure per il rilancio degli investimenti privati, Tutela del Made in Italy, Ulteriori misure per la crescita).

* * *

Si evidenziano di seguito le misure di maggior diretto interesse contenuta in un testo non definitivo (2 aprile 2019) del decreto-legge.

Articolo 1 (Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

La disposizione reintroduce a partire dal 1° aprile 2019 la misura del superammortamento con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente. La disposizione prevede la proroga della disciplina del super ammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, con le stesse condizioni previste per l'anno 2018, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare l'agevolazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro. La misura può essere quantificata in 992 milioni di euro complessivi per gli anni 2020- 2027.

Articolo 1-bis (Revisione mini-IRES)

La norma sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio per il 2019 - (c.d. mini-IRES) con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di tassazione agevolata IRES sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti. La nuova aliquota ridotta IRES, applicabile facoltativamente sul reddito di impresa dichiarato, è correlata quindi al solo reimpiego degli utili. La nuova disciplina prevede, in sostituzione della agevolazione IRES ("Mini IRES al 15%"), l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata pari al 22,5% per l'anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020, al 20,5% per il 2021 e al 20% dal 2022 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto ad esclusione delle banche. Gli effetti differenziali, di cassa, rispetto a quanto indicato nella legge di bilancio sono i seguenti (in mln di euro: 2019 zero; 2020: 217; 2021: 258,9; 2022: - 334,4; 2023: - 307,2; dal 2024: - 220,5).

Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile (Distribuzione degli utili ai soci) in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

L'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Articolo 1-ter (Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

La disposizione, modificando l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50 per cento nell'anno di imposta 2019 e nella misura del 60 per cento dal 2020. La misura comporta effetti finanziari complessivi di: -145,1 per il 2020; -228,6 per il 2021; -166,9 dal 2022.

Articolo 2 (Modifiche alla disciplina del Patent box)

Ai fini di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione Patent Box (agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni immateriali, software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) e di ridurre in misura significativa i costi di compliance per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, la disposizione introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di ruling). La disposizione prevede la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi. La disposizione, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 3 (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione proroga, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 70 e 71, della legge n. 145 del 2018), prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un'unica intensità di aiuto pari al 25% per tutte le spese ammissibili all'agevolazione e, al fine di stimolare ulteriormente l'effettuazione di investimenti in ricerca e sviluppo, una nuova media di riferimento in relazione alla quale calcolare l'incremento agevolabile (triennio 2016-2018) atteso che il riferimento alla media fissa (investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel triennio 2012-2014) è troppo risalente nel tempo. La misura si può quantificare in circa 1,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2023.

Articolo 4 (Rientro dei cervelli)

La norma apporta modifiche al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione delle disposizioni sono calcolati in: -3,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022.

Articolo 10 (Aggregazioni d'impres)

La norma mira ad incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni ed essere più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. La disposizione prevede per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. La misura si può quantificare in circa 150 milioni per il periodo 2019-2028.

Articolo 12 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La norma proposta è finalizzata a favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n.

12. La disposizione prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell'imposta solo in relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

La proposta modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, che si avvalgono delle piattaforme:

- sostituendo lo spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione dell'obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

La misura comporta un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per l'anno 2019, si stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, si stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.

Articolo 13 (Modifiche alla disciplina dei PIR)

Le norme in materia di PIR introdotte con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi da 211 a 215), riguardano gli investimenti in PMI, sia attraverso i sistemi multilaterali di negoziazione sia attraverso fondi di venture capital, vincolando un ammontare pari al 10 per cento degli investimenti qualificati ai fini PIR (5 per cento in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital). Trattandosi di norme di non immediata applicazione da parte degli operatori, stante la attuale situazione di mercato, per evitare una riduzione degli investimenti effettuati utilizzando l'agevolazione PIR, la modifica introdotta prevede una riduzione della quota di investimenti qualificati da destinare alle PMI dal 10 per cento all'1,42% per il primo anno di applicazione con un progressivo innalzamento verso il tetto del 10 per cento negli anni a venire. Alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, considerato che la stessa attiene alla composizione dei PIR e non al trattamento fiscale dei redditi che resta invariato.

Articolo 19 (Minibond)

La disposizione mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2,5 a 10 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Per il finanziamento della misura, in fase di prima applicazione, sono destinati 70 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Per l'implementazione della misura è prevista una assegnazione, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, di 70 milioni di euro.

Articolo 21 (Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

La norma è finalizzata ad ottimizzare alcune modalità operative di funzionamento prevedendo l'erogazione del contributo in una unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni. Non determina oneri per la finanza pubblica

Articolo 21-bis (Sostegno alla capitalizzazione)

L'intervento mira a incidere sulla situazione sottocapitalizzazione delle imprese, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare meccanismo di finanziamento. A tal fine viene disposto il riconoscimento dei contributi di cui

alla Nuova Sabatini in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. Per la copertura finanziaria è previsto uno stanziamento di euro 80 milioni di così ripartiti: euro 10 milioni per il 2019, euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 10 milioni per il 2024.

Articolo 30 (Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start e Digital Transformation)

L'articolo contiene norme per:

- la revisione della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile;
- autorizzare il Ministero dello sviluppo economico a provvedere alla revisione della disciplina per le aree di crisi industriali e a quella relativa alla misura Smart&Start Italia destinata alle start up innovative.

I commi da 5 a 8 invece riguardano la Digital Transformation. Le norme intendono favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione. A tal fine con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013. Le agevolazioni saranno dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro di trasformazione tecnologia e digitale per l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics). Per la concessione delle agevolazioni sono destinati 100.000.000 di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni sulla Digital Transformation sono pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.